



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE
EROGATE DAL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AUTORIZZATE AL
RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DALLA COMPETENTE
UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DISTRETTUALE (UVMD)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

Art. 1 - Tipologia delle prestazioni

Il Comune di Quarto d'Altino eroga alla persona (beneficiario), che ne ha titolo, prestazioni economiche per il pagamento della retta alberghiera in strutture residenziali (di cui alla DGRV 84 del 16 gennaio 2007 "L.R.16 agosto 2002, n.22 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accREDITamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali" e alla DGRV 1616/2008) ad integrazione delle risorse economiche della stessa, sottoforma di:

- anticipazione alla persona per il pagamento della retta; viene riconosciuta subordinatamente alla sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione del relativo importo nei seguenti casi:
 - a) in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non ancora percepita con documentazione che attesti l'avvenuto deposito della domanda;
 - b) dopo sottoscrizione di ipoteca sui beni immobili in proprietà o usufrutto di cui al successivo articolo 13;
 - c) d'ufficio previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente e fino alla nomina di Amministratore di Sostegno; la domanda d'ufficio esonera dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento; per pagamento retta quale anticipazione, deve intendersi la retta praticata dalla struttura;
- contribuzione alla persona per il pagamento della retta su presentazione della documentazione di cui all'art. 5 compreso il ricovero temporaneo (massimo 90 gg nell'anno solare).

Art. 2 - Ambito di applicazione

Sono destinatari degli interventi:

- a) le persone anziane aventi 65 anni compiuti, residenti nel Comune di Quarto d'Altino, affette da patologie croniche e/o degenerative certificate che comportano forme di dipendenza assistenziale e che necessitano di una risposta residenziale in strutture accreditate;
- b) le persone in età compresa tra i 18 e 64 anni, residenti nel Comune di Quarto d'Altino, con disabilità temporanea o permanente, che presentano cioè una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di perdita anche parziale di autonomia personale (art. 3 L. 104/1992) e che necessitano di una risposta residenziale in strutture accreditate; lo stato di disabilità deve essere certificato dai competenti servizi dell'Azienda ULSS;
- c) le persone con problemi di salute mentale, che a causa di una malattia mentale certificata abbiano perduto anche transitoriamente le abilità necessarie per vivere in totale autosufficienza e che necessitano di una risposta residenziale in strutture accreditate. Per quanto non espressamente specificato, sono equiparate alle persone con disabilità di cui al precedente punto b).

Art. 3 - Requisiti di accesso

Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) ultima residenza anagrafica nel Comune di Quarto d'Altino, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 328/2000 e dell'art. 13 bis della LRV 5/1996, e successive modificazioni;
- b) autorizzazione al ricovero da parte della competente UVMD;
- c) per anziani e disabili inserimento in graduatoria unica fatto salvo i ricoveri temporanei;
- d) certificazione ISEE riferita alla sola persona richiedente il beneficio ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lgs. 109/98 così come modificato dal d.lgs. 130/2000 inferiore o pari all'importo ISEE di riferimento determinato dalla Regione Veneto per l'erogazione dell'ICD (Impegnativa Cura Domiciliare) e aggiornato di anno in anno con specifica DGR; per le persone disabili di cui all'art. 2 punto b) e per le persone con problemi di salute mentale di cui all'art. 2 punto c) del presente regolamento, il nucleo familiare di riferimento è composto dal solo beneficiario o dal beneficiario e dai familiari a carico ai fini IRPEF.

Art. 4 - Domanda di prestazione economica

1. La domanda di prestazione economica viene rivolta al Comune di Quarto d'Altino – Ufficio Servizi Sociali su apposita modulistica reperibile presso l'Ufficio stesso o nel sito web del Comune di Quarto d'Altino (VE).

2. La domanda può essere presentata anche da persone già ricoverate in struttura fermi restando i requisiti di accesso.
3. La domanda può essere sottoscritta:
 - a) dal beneficiario;
 - b) dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
 - c) ovvero d'ufficio, con specifica motivazione in attesa dell'applicazione di cui alla L. 6/2004 (nomina Amministratore di Sostegno), previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. La domanda può essere presentata:
 - a) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Quarto d'Altino;
 - b) a mezzo posta indirizzata a Servizio Sociale – Comune di Quarto d'Altino Piazza S. Michele 48 – 30020 Quarto d'Altino (VE).
 - c) a mezzo posta certificata (PEC) all'indirizzo comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it.
5. Nel caso in cui la domanda non sia completa, il competente Servizio procede alla richiesta scritta di integrazione della documentazione sospendendo, come previsto dalla normativa vigente, i termini del procedimento.
6. Il Servizio stesso concluderà il procedimento con risposta scritta sull'esito dell'istruttoria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.
7. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro 30 giorni dalla data di richiesta, la domanda non produce effetti e viene, quindi, archiviata.

Art. 5 - Documentazione allegata alla domanda di prestazione economica

Alla domanda di prestazione economica vanno allegati i seguenti documenti:

- a) autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente UVMD;
- b) copia completa della Dichiarazione Sostitutiva Unica/ISEE del beneficiario (comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento);
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione del beneficiario (autocertificazione ai sensi della L. 183/2011) della capacità reddituale netta annua derivante da pensione, comprensiva della tredicesima mensilità, e di ogni altra forma di reddito a diverso titolo percepito, riferita all'anno in corso (l'indennità di accompagnamento non deve rientrare in questo computo);
- d) copia della certificazione della titolarità di indennità di accompagnamento o, in subordine, documentazione che attesti l'avvenuto deposito della domanda (fatte salve le persone con problemi di salute mentale);
- e) in presenza di coniuge, dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione ai sensi della L. 183/2011) relativa al reddito annuo lordo come da ultimo CUD;
- f) eventuale decreto di nomina Amministratore di Sostegno o in subordine eventuale attestazione dell'avvenuto deposito del ricorso;
- g) nel caso di anticipazione alla persona per il pagamento della retta, rispetto ai beni immobili di proprietà o in usufrutto del beneficiario, impegno formale alla valorizzazione, secondo parametri di mercato mediante certificazione rilasciata da professionista abilitato, o sottoscrizione di ipoteca volontaria (eccetto che per i ricoveri temporanei); qualora tali beni si trovino nella disponibilità del beneficiario a titolo di usufrutto, l'ipoteca dovrà essere accesa dal nudo proprietario del medesimo; non viene richiesta la valorizzazione nel caso in cui l'immobile sia adibito a domicilio principale del coniuge o del convivente more uxorio almeno da due anni o del figlio disabile;
- h) valorizzazione delle donazioni effettuate dal beneficiario del contributo, come previsto all'art. 437 del codice civile (eccetto che per i ricoveri temporanei).

Art. 6 - Entità della prestazione economica

1. Persone anziane di cui all'art. 2 punto a) del presente regolamento:
 - a) l'entità della prestazione economica viene calcolata in base alla retta di riferimento così come determinata di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale (art. 16 del presente regolamento) detratte le risorse economiche del beneficiario, fatto salvo, se dovuto, l'importo per le spese personali (art. 11 del presente regolamento).
2. Persone disabili e persone con problemi di salute mentale di cui all'art. 2 punti b) e c) del presente regolamento:
 - a) l'entità della prestazione economica viene calcolata sulla retta effettiva praticata dagli Enti Gestori detratte le risorse economiche del beneficiario, fatto salvo quanto previsto agli art. 11 e 16 del presente regolamento;
 - b) per la persona con disabilità o con problemi di salute mentale può determinarsi la fattispecie per cui al pagamento della retta provvede direttamente l'Amministrazione

Comunale; è previsto peraltro che l'importo a carico del beneficiario (calcolato con le medesime modalità) venga corrisposto da parte dell'interessato o da chi agisce in sua vece all'Amministrazione stessa.

3. Al coniuge del beneficiario viene assicurata una quota della pensione in analogia a quanto disposto dall'INPS in materia di reversibilità.
4. Per il ricovero temporaneo l'entità della prestazione economica per il pagamento della retta prevede la detrazione dell'eventuale affitto della casa di abitazione come certificato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE).
5. Rimane nelle disponibilità del beneficiario una quota dei propri beni mobili come determinata dalla Giunta Comunale art. 16 comma e) del presente regolamento.
6. In caso di valorizzazione dei beni immobili di proprietà o in usufrutto, si applica l'art. 14 del presente regolamento.
7. Concorrono a determinare la capacità contributiva del richiedente:
 - il totale delle sue risorse economiche al netto delle ritenute detratto, se dovuto, l'importo forfetario per le piccole spese personali oltre all'eventuale quota a disposizione del coniuge;
 - l'indennità di accompagnamento;
 - il valore dei beni mobili desunto dalla dichiarazione ISEE al netto delle somme che restano nella disponibilità del beneficiario ai sensi dell'art. 16 punto e).

Art. 7 – Limiti di spesa di bilancio

Le prestazioni economiche di cui al presente regolamento può essere erogata nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati.

Art. 8 - Decorrenza della prestazione economica

1. Il contributo decorre dal primo giorno di inserimento in struttura.
2. Nel caso il beneficiario sia già inserito in struttura, il contributo decorre dalla data di protocollo della domanda.

Art. 9 - Revisione della prestazione economica

1. La prestazione economica è soggetta a revisione annuale d'ufficio sulla base di dichiarazione sostitutiva di certificazione della capacità reddituale di cui all'art. 5 punti c) ed e).
2. Nel caso in cui il beneficiario percepisca, durante il periodo di ricovero, redditi o risorse ulteriori o comunque sia variata la sua condizione economica o debba far fronte a spese straordinarie il beneficiario, o tutore/curatore/amministratore di sostegno è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni della condizione economica del beneficiario stesso. Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica.
3. L'aggiornamento reddituale va prodotto dal beneficiario non appena in possesso della documentazione necessaria.
4. La documentazione relativa alla revisione può essere presentata:
 - a) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Quarto d'Altino;
 - b) a mezzo posta indirizzata a Servizio Sociale – Comune di Quarto d'Altino Piazza S.Michele 48 – 30020 Quarto d'Altino (VE).

Art. 10 - Controlli

Il Servizio competente effettuerà adeguate forme di controllo in ordine al possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni di cui trattasi. A tal fine si avvale di procedure interne e di rapporti di collaborazione con altri Enti per la verifica dei requisiti e delle risorse.

Art. 11 - Spese personali

Alle persone anziane senza figli, alle persone disabili e alle persone con problemi di salute mentale viene attribuito un importo forfetario mensile per le piccole spese personali, come previsto dall'art. 16 del presente regolamento (eccetto che per i ricoveri temporanei).

Art. 12 - Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario, o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, si impegna formalmente a:
 - a) rimborsare gli importi percepiti in anticipazione non appena ottenuti i redditi o le provvidenze;
 - b) comunicare tempestivamente la modificazione della condizione economica.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario o dal tutore/curatore/amministratore di sostegno in ordine al pagamento della quota di competenza l'Amministrazione procede, nelle forme previste dalla legge, al recupero del proprio credito.

Art. 13 - Obblighi del donatario

Il donatario, di cui all'art.5 punto h, è tenuto, dopo il beneficiario, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. A tal fine il donatore (beneficiario della prestazione economica) è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate.

Art. 14 - Garanzie patrimoniali a favore del Comune di Quarto d'Altino

1. Le anticipazioni alla persona per il pagamento della retta in attesa della valorizzazione dei beni immobili nella disponibilità e titolarità del beneficiario, sono subordinate alla costituzione di ipoteca volontaria sui beni o diritti di cui all'articolo 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo del presunto debito.
2. L'iscrizione ipotecaria è cancellata previo consenso del Comune di Quarto d'Altino subordinatamente al versamento al medesimo dell'intero valore del credito vantato dall'ente stesso, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti. Le relative spese rimangono a carico del beneficiario dell'erogazione, o comunque di chi ha acceso l'ipoteca.

Art. 15 - Deroghe

La Responsabile del Servizio alla Persona può derogare alle disposizioni di cui al presente regolamento nel solo caso in cui venga ritenuto indispensabile per garantire, nell'immediatezza, l'effettiva disponibilità del diritto all'assistenza alla persona richiedente. Tale deroga avviene sulla base di proposta motivata del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 16 - Competenze della Giunta Comunale

La Giunta Comunale, di anno in anno, con apposito provvedimento:

- a) individua il valore (importo) della retta di riferimento di cui all'art. 6 del presente regolamento per il calcolo del contributo di residenzialità per le persone anziane;
- b) definisce l'entità dell'importo attribuito per le spese personali per le persone anziane di cui all'art. 11;
- c) definisce l'entità dell'importo attribuito per le spese personali per le persone disabili o con problemi di salute mentale di cui all'art. 11;
- d) stabilisce l'importo massimo mensile per le spese personali di cui all'art. 11 per le persone con problemi di salute mentale che necessitano di un particolare progetto assistenziale così come proposto dal Dipartimento di Salute Mentale;
- e) determina la quota dell'ammontare dei beni mobili nella disponibilità del beneficiario ovvero che non concorrono al pagamento della retta.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso a seguito dei procedimenti relativi alla erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente.
2. L'Amministrazione adotta nell'ambito delle proprie competenze, linee-guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche contenenti dati personali.